COMUNE DI GRAVERE

Provincia di TORINO

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

IL SINDACO

COMUNE DI GRAVERE - Torino

IL SEGRETARIO

Approvato con delibera C.C. n. 15 del 11/03/97

ART. 1

COSTITUZIONE

E' costituito il gruppo comunale di volontari di Protezione Civile, cui possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi residenti nel Comune o eccezionalmente nei comuni limitrofi.

ART. 2

OBIETTIVI

I volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggio personale nell'ambito della protezione civile in attività di prevenzione, soccorso, emergenza e ripristino, in supporto alla Amministrazione Comunale nonchè per la predisposizione del Piano Comunale di Protezione Civile: l'attività del gruppo può essere estesa al territorio dei comuni limitrofi nonchè dei comuni costituiti in convenzione.

ART. 3

CRITERI DI ISCRIZIONE E AMMISSIONE

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di un'apposita domanda nonchè all'accettazione della stessa da parte del Sindaco oltre al superamento di un eventuale istituendo corso di addestramento.

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo, la qualifica.

ART. 4

RESPONSABILITA'

Il Sindaco, in ottemperanza all'art. 15 della legge 225/92, è il responsabile unico del Gruppo; è il garante del rispetto del presente regolamento e nomina, fra i componenti del gruppo stesso, un esecutivo composto dai rappresentanti dei gruppo aderenti nonché da un rappresentante dei volontari aderenti singolarmente;
Il Sindaco nomina altresì all'interno dell'esecutivo precitato, un coordinatore che ha la responsabilità del gruppo durante lo svolgimento dell'attività.

ART. 5

ADDESTRAMENTO

I volontari vengono addestrati tramite tecnici della Regione Piemonte, del C.F.A.V.S. ed altri individuati dal Prefetto fra gli Enti che per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

ART. 6

SPECIALIZZAZIONE

All'interno del gruppo possono essere formate unità operative specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

ART. 7

EMERGENZA

Il gruppo, in intervento di emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi

ART. 8

DOVERI

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività di cui all'art. 2 con impegno , lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nella veste di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

Art. 9

DIRITTI

Al Gruppo comunale possono essere concessi dal Ministero per il coordinamento della Protezione Civile, contributi per l'acquisto di mezzi e attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 1675/fpc del 30.3.1989 del Ministero stesso, previa iscrizione del gruppo negli appositi elenchi del Dipartimento della Protezione Civile.
Ai volontari, inoltre, saranno garantiti, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 21.09.1994 n. 613, i seguenti benefici:
a) mantenimento del posto di lavoro; al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale; al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro stesso;
c) copertura assicurativa:
i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione contro le malattie e gli infortuni connessi all'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della legge 11.8.91 n. 226;
d) ai volontari, impiegati in attività addestrativa o in interventi di protezione civile, verrà rilasciata, a richiesta, giustificazione;
e) rimborso delle spese sostenute previa preventiva autorizzazione e successivo accertamento del Comitato Comunale di Protezione Civile.
Il Comitato Comunale di Protezione Civile provvede a rimborsare le spese documentate entro i limiti della disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate con ordine di servizio dal coordinatore di cui all'art. 4, in linea di massime stabilite come segue:

1) carburante consumato dagli automezzi impiegati, documentate sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e da liquidare a seguito di presentazione delle fatture di pagamento o secondo le tariffe previste dalla normativa vigente;
2) eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi impiegati non dipendenti da dolo o colpa grave;
3) altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette.

L'ammissibilità e l'entità dei rimborsi di cui ai punti 2 e 3 sono valutate sulla base della documentazione giustificativa presentata (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche, ecc...).

Art. 10

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il coordinatore è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.
L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo.
Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Comitato Comunale di Protezione Civile, ad insindacabile giudizio dello stesso, l'eventuale espulsione sentito l'interessato e il coordinatore del Gruppo.

Art. 11

ARTICOLAZIONE INTERNA

Presso la Segreteria del Comune è costituito l'Albo Comunale del Volontariato di Protezione Civile, suddiviso in due sezioni:

sez. a) comprende i singoli cittadini che concorrono a costituire il Gruppo Comunale di cui all'art. 1;

sez. b) comprende le Associazioni, i gruppi Organizzati e gli Enti operanti sul territorio comunale che chiedono di partecipare anche ad una sola delle attività di prevenzione o soccorso emergenza e ripristino;

Il Comune richiederà l'inserimento del Gruppo negli elenchi Nazionali previsti dalle vigenti leggi;

L'adesione collettiva di Associazioni, Gruppi Organizzati ed Enti deve essere accompagnata dai nominativi dei soggetti interessati, dall'indicazione del responsabile del Gruppo e da quant'altro ritenuto utile ai fini della conoscenza dell'organizzazione stessa.

fermo restando il fatto che ciascuna Associazione, Gruppo organizzato, Ente, che apporta iscrizioni collettive resta responsabile per ciascuno dei propri iscritti, i medesimi saranno garantiti dalle coperture assicurative di cui all'art. 9 lettera c.

nometesto: protciv w5